



Bruxelles, 1<sup>o</sup> luglio 2025  
(OR. en)

10214/25

LIMITE

CCG 23

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2025/0126(NLE)

---

---

#### ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea per quanto riguarda l'adozione di una decisione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico riguardante le disposizioni sui tassi d'interesse

---

**DECISIONE (UE) 2025/... DEL CONSIGLIO**

del ...

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea  
per quanto riguarda l'adozione di una decisione  
dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione  
che beneficiano di sostegno pubblico riguardante le disposizioni sui tassi d'interesse**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,  
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) Gli orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo"), elaborato nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), sono stati recepiti e pertanto resi giuridicamente vincolanti nell'Unione dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.
- (2) Conformemente all'allegato XII dell'accordo, si fissa un tasso di interesse commerciale di riferimento (*Commercial Interest Reference Rate* – "CIRR") per la valuta di ciascun partecipante all'accordo. Il CIRR, che è un tasso di interesse minimo fisso che può essere offerto nell'ambito di un contratto di finanziamento all'esportazione garantito dallo Stato, è composto da un tasso di base e da un margine.
- (3) I partecipanti all'accordo ("partecipanti") hanno utilizzato il London Interbank Offered Rate ("LIBOR") come tasso di riferimento per il calcolo del margine CIRR. A seguito della cessazione del LIBOR nel 2021, i partecipanti hanno concordato soluzioni temporanee per la determinazione dei margini CIRR.
- (4) I partecipanti devono concordare mediante procedura scritta le modifiche delle disposizioni dell'accordo sulla determinazione dei margini CIRR.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1233/oj>).

- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione con procedura scritta dei partecipanti, poiché la decisione dei partecipanti vincolerà l'Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione in forza dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1233/2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di procedura scritta dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito all'adozione di una decisione relativa alle modifiche delle disposizioni di tale accordo sui tassi d'interesse consiste nel sostenere una decisione basata sul progetto di testo accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---